

Abstract. *Il Tribunale di Perugia, ricondotto il contratto stipulato al modello del “pacchetto turistico”, essendo il suo contenuto costituito dall’organizzazione di un viaggio con relativa offerta di trasporto, alloggio, servizi turistici in posizione significativa nell’ambito del viaggio, e riconoscendo che lo stesso è stato concluso fuori dai locali commerciali, ritiene che sia applicabile la normativa consumeristica di cui agli artt. 47, 64-67 e 88, comma 1, lettera h, del d.lg. n 206 del 2005. L’acquirente del pacchetto turistico ha, pertanto, diritto di recesso, da esercitarsi per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ex art. 65, comma 1, lettera a, solo dalla data di ricezione della informazione sul diritto, ricezione che, per il pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 88, deve essere contenuta nell’opuscolo, ove consegnato. Nel caso di specie, né è stato consegnato tale opuscolo né sono state effettuate comunicazioni/informazioni di sorta sul diritto di recesso, dunque nessun termine è dunque decorso a carico del consumatore. Ne consegue che il diritto di recesso è stato validamente e tempestivamente esercitato con la raccomandata A.R. inviata per conto dell’interessato ed a nome dello stesso, seppure il contenuto di tale missiva era concernente il rimborso della somma, in quanto, facendo riferimento all’“annullamento” del viaggio, può interpretarsi agevolmente quale comunicazione, o conferma, di recesso. Il contratto è dunque sciolto per effetto del recesso.*

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA
-REPUBBLICA ITALIANA-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia in composizione monocratica ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nella causa civile n. XXXX/XX tra:

- 1) **XXXX**, attore, rappresentato e difeso dagli avv.ti XXXX e XXXX
- 2) **YYYY srl**, convenuta contumace

Conclusioni delle parti

per l’attore: come da atto di citazione

MOTIVAZIONE

Con l’atto di citazione, l’attore deduce di avere stipulato un contratto per pacchetto turistico per un viaggio in Yemen con la convenuta (titolare dell’agenzia di *tour operator* ZZZZ); dopo il pagamento della intera quota aveva appreso che il luogo del viaggio era tra

quelli inseriti nell'elenco di allerta del Ministero degli Esteri a causa del pericolo di atti terroristici; aveva pertanto dichiarato di recedere dal contratto ma non aveva ottenuto dall'agente di viaggio la restituzione della somma pagata, piú volte richiesta; l'attore, inoltre, deduceva l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi di informazione e documentazione previsti dagli artt. 85 ss. Decreto lgs. 206/2005.

La convenuta non si costituiva in giudizio.

La domanda è fondata.

Il contratto in esame, risultante dallo scambio di e-mail, dall'invio del programma, dal pagamento integrale della quota tramite bonifico bancario, è certamente riconducibile al modello del "pacchetto turistico", essendo il suo contenuto costituito dalla organizzazione di un viaggio con relativa offerta di trasporto, alloggio, servizi turistici in posizione significativa nell'ambito del viaggio e non accessori a trasporto alloggio, nonché riconducibili alla lettera I dell'art. 86 decr. lgs. 206/2005 (in particolare, dal programma di viaggio in allegato 2 alla citazione si evincono varie escursioni culturali o naturalistiche, che anzi rappresentano la stessa essenza del viaggio). L'offerta è unitaria e omnicomprensiva ed il prezzo è determinato in modo forfettario, non rilevando in senso contrario il marginale spaccettamento di singole voci relative a tasse aeroportuali, costo visto, assicurazione viaggiatori, assicurazione bagagli, da considerarsi quali rimborsi a latere del prezzo.

Dalla documentazione prodotta risulta inoltre che il contratto è stato stipulato fuori dai locali commerciali, posto che le trattative e l'approvazione hanno avuto luogo per e-mail né risulta alcuna sottoscrizione di patti effettuata all'interno della agenzia (art. 45 comma 1 lettera D decr.lgs 206/2005).

Si applicano dunque l'art. 47, 88 comma 1, lettera H, 64/67 decr. Lgs. 206/2005.

In particolare, l'acquirente ha diritto di recesso. Il termine per il suo esercizio decorre, per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ex art. 65 comma 1 lettera A solo dalla data di ricezione della informazione sul diritto: ricezione che, per il pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 88, deve essere contenuta nell'opuscolo ove consegnato; nella specie, né è stato consegnato tale opuscolo né sono stati effettuate comunicazioni/informazioni di sorta sul diritto di recesso. Nessun termine è dunque decorso a carico del consumatore.

Ne consegue che (ferma la irrivalenza, per inosservanza della forma di cui all'art. 64 comma 2, della prima comunicazione inviata dall'attore per e-mail il 1.12.2008), il diritto di recesso è stato poi validamente e tempestivamente esercitato con la raccomandata A.R. del

22.4.2009 inviata per conto dell'interessato ed a nome dello stesso. Il contenuto di tale ultima missiva, invero, se pure per via diretta concernente il rimborso della somma, facendo riferimento all'“annullamento” del viaggio da parte del XXXX, può interpretarsi agevolmente quale comunicazione, o conferma, di recesso.

Il contratto è dunque sciolto per effetto del recesso e non risultano agli atti prestazioni realizzate in suo effettivo adempimento da parte dell'agente di viaggio, il quale è pertanto tenuto, ai sensi dell'art. 67 comma IV decr. lgs. 206/2005, alla restituzione dell'intera somma di denaro versata dall'attore per l'acquisto del pacchetto, come documentato dalla contabile bancaria del 25.11.2008/doc. 5 dell'attore, ivi comprese eventuali voci di caparra. Decorrono interessi di mora a tasso legale dalla richiesta di pagamento ricevuta il 4.5.2009. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alle tariffe forensi legali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe ed ogni diversa o contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda dell'attore, accertato l'esercizio del diritto di recesso dell'attore dal contratto di pacchetto turistico intercorso con la convenuta, ed accertato il conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione dello stesso, condanna la YYYY srl in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore di XXXX della somma di euro 7910,00 oltre interessi di mora a tasso legale dal 4.5.2009 al saldo.

Condanna la predetta convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida, in euro 1500,00 per onorari e diritti, oltre 12,5 per cento di rimborso forfettario, IVA e C.A.P. di legge nonché euro 178,00 per anticipazioni.

Perugia 24/05/2012

Il Giudice Monocratico